

Civile Ord. Sez. 1 Num. 1466 Anno 2019

Presidente: DIDONE ANTONIO

Relatore: FALABELLA MASSIMO

Data pubblicazione: 18/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 17717/2016 proposto da:

Villani Giovanna, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittorio Veneto n.7, presso lo studio dell'avvocato Bruno Nicola, rappresentata e difesa dagli avvocati Boscagli Adriana, Florio Vincenzo, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

Arena Npl One S.r.l., e per essa quale mandataria UniCredit Credit Management Bank s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, Via Laura Mantegazza n.24, presso lo studio del dott. Gardin Marco, rappresentata e difesa dall'avvocato Tinelli Celestina, giusta procura speciale per Notaio dott. Maurizio

ORD.
1999
2018

Marino di Verona – Rep.n. 68540 del 7.6.2011;

-controricorrente -

nonché contro

Fallimento n.159/15 di Villani Giovanna, Italcapital S.r.l.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1084/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2018 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. — Il Tribunale di Bologna dichiarava il fallimento di Villani Giovanna, titolare dell'impresa individuale omonima, la quale non era comparsa all'udienza prefallimentare, ritenendo non potersi distinguere, in caso di impresa individuale, tra debiti personali e debiti dell'impresa e rilevando, altresì, che, con riferimento alla predetta Villani, risultavano essere superati i limiti dimensionali cui all'art. 1 l. fall.

2. — Veniva proposto reclamo che la Corte di appello respingeva con sentenza del 22 giugno 2016.

3. — Giovanna Villani propone ricorso per cassazione facendo valere tre motivi di impugnazione; resiste con controricorso la creditrice istante Arena NPL One s.r.l., mentre la curatela, intimata, non ha svolto difese. Italcapital s.r.l., qualificatasi cessionaria del credito vantato da Arena NPL One, ha fatto pervenire memoria in cui ha dichiarato di rinunciare al controricorso. La ricorrente ha depositato memoria

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — L'intervento di Italcapital nel presente giudizio di legittimità, in cui ha depositato controricorso la società che ha

ceduto il credito che la debitrice dichiarata fallita non ha soddisfatto, deve ritenersi inammissibile (Cass. 23 marzo 2016, n. 5759; Cass. 11 maggio 2010, n. 11375; Cass. 4 maggio 2007, n. 10215).

2. — Il primo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 15 l. fall. e 159 c.p.c., nonché la nullità della sentenza reclamata. Ricorda la ricorrente che la Corte di merito aveva respinto la propria censura fondata sull'inefficacia ed invalidità della notificazione a mezzo PEC del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, ritenendo irrilevante il fatto che essa istante avesse mancato di aprire e leggere il messaggio di posta elettronica che le era stato inoltrato. Rileva la ricorrente che il cit. art. 15, pur prevedendo che la notificazione degli atti sopra indicati debba attuarsi per via telematica, prescrive che ove, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulti possibile o non abbia esito positivo, essa debba eseguirsi personalmente, a norma dell'art. 107 d.p.r. n. 1229/1959. Muovendo dall'obbligo, da parte dell'ufficio, di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa, l'istante deduce che il semplice recapito del messaggio era in sé idoneo a garantire l'effettiva conoscenza degli atti da notificare: sicché avrebbe errato la Corte di Bologna nel ritenere irrilevante l'apertura e lettura, da parte della fallenda, della comunicazione in parola.

Il motivo è palesemente infondato.

Questa Corte ha affermato che in tema di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, la trasmissione del documento informatico si intende perfezionata quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo

elettronico, la c.d. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26773). Ha altresì precisato che nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (Cass. 31 ottobre 2017, n. 25819).

Nella fattispecie in esame, però, non si fa questione di impedimenti oggettivi quanto alla percezione del contenuto del messaggio che fossero dipendenti dalla modalità telematica della trasmissione di esso, quanto del semplice mancato accesso, da parte della ricorrente, alla comunicazione inviatale (cfr. pag. 10 del ricorso, ove si lamenta il mancato apprezzamento del dato relativo all'«effettiva apertura e lettura da parte della debitrice del messaggio PEC, contenente ricorso e decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare»): evenienza, questa, del tutto irrilevante.

3. — Il secondo mezzo prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 l. fall., nonché degli artt. 2195, 1754, 2221, 2238, 2082 e 2083 c.c., oltre alla nullità della sentenza per carenza di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo. Osserva la ricorrente che sono soggetti alla procedura concorsuale coloro che non svolgano un'attività inquadrabile nel paradigma giuridico dell'impresa, onde doveva escludersi che fosse fallibile il prestatore d'opera professionale e,

segnatamente, il mediatore. Sotto altro riflesso, la sentenza è censurata avendo riguardo alla mancata valorizzazione di circostanze (quali l'entità dei ricavi dell'attività svolta e l'assenza di debiti contratti con riferimento ad essa). Rileva inoltre la ricorrente come il requisito della organizzazione dell'attività di impresa debba intendersi in termini di sistematica aggregazione di mezzi: profilo, quest'ultimo, che nella fattispecie sarebbe risultato assente.

La censura va disattesa.

La Corte distrettuale ha rilevato che Giovanna Villani aveva obiettivamente esercitato un'attività imprenditoriale, risultante, oltretutto, dal registro delle imprese, ove figurava come agente immobiliare: attività che ben poteva inquadrarsi ex artt. 2082 e 2195 c.c. nella prestazione di servizi inerenti l'intermediazione nella circolazione dei beni; ha osservato, in particolare, che la stessa ricorrente traeva del resto ricavi, seppur modesti, da tale attività, che l'iniziativa intrapresa era da considerarsi professionale, ovvero sistematica e continuativa, e che l'elemento dell'organizzazione dell'impresa era da reputarsi presente, sia pure con rudimentale e limitata predisposizione di mezzi.

Tali affermazioni, oltre a non essere ovviamente qui sindacabili nel loro nucleo fattuale, paiono coerenti con quanto richiesto per la configurazione di un'attività imprenditoriale. Elementi identificativi dell'impresa commerciale, ai sensi dell'art. 2082 c.c. sono infatti la professionalità e l'organizzazione, intese come svolgimento abituale e continuo dell'attività e sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali, al di là della scarsità dei beni predisposti, tanto più quando l'attività non necessita di mezzi materiali e personali rilevanti (cfr. Cass. 6 giugno 2003, n. 9102 che, al pari di Cass. 21 agosto 2004, n.

16513, ha ravvisato natura imprenditoriale nello svolgimento dell'attività di agente di commercio; nel senso che l'attività del mediatore abbia pure connotazione imprenditoriale cfr. Cass. 9 marzo 1984, n. 1637).

4. — Col terzo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 5 l. fall., nonché la nullità della sentenza per carenza di motivazione. La censura investe l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui ai fini della apertura della procedura concorsuale non rilevava che l'esposizione debitoria fatta valere dal creditore istante fosse estranea all'attività di impresa. Osserva l'istante come tra i debiti degli imprenditori individuali, da apprezzarsi ai fini della dichiarazione di fallimento, non potessero ricomprendersi quelli personali, contratti per esigenze estranee all'esercizio dell'impresa.

Neppure tale motivo merita accoglimento.

La Corte di merito, sul punto che interessa, ha fatto corretta applicazione del principio, affermato da questa S.C., per cui ai fini della sussistenza del presupposto dell'insolvenza, l'ordinamento italiano non distingue tra i debiti di un imprenditore individuale, in ragione della natura civile o commerciale di essi, in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte, tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell'esposizione del debitore al fallimento; solo l'alterità soggettiva (ad esempio, in caso di impresa gestita tramite una società di capitale unipersonale) introduce un criterio diverso di imputazione dei rapporti obbligatori, in base al principio dell'autonomia patrimoniale perfetta (Cass. 4 giugno 2012, n. 8930).

5. — Il ricorso va dunque respinto.

6. — Tra la ricorrente e la controricorrente le spese di giudizio possono compensarsi, tenuto conto della sostanziale desistenza di Arena NPL One, che, benché legittimata, non ha inteso coltivare il proprio controricorso a seguito della cessione del credito posto a fondamento della domanda di fallimento. Nessuna pronuncia si impone tra l'interveniente e la ricorrente, dal momento che, con riguardo ai detti contendenti, non può ravvisarsi soccombenza di una parte nei confronti dell'altra.

P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibile l'intervento di Italcapital s.r.l.; rigetta il ricorso; compensa le spese tra la ricorrente e la controricorrente; ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^a Sezione